

## **Circ. 27 settembre 1996, n. 240F (1)**

### **Semplificazione delle procedure per il rilascio di concessioni e autorizzazioni dei depositi di oli minerali e G.P.L.**

Questa Amministrazione ha da tempo avviato un'attività di razionalizzazione e innovazione delle procedure vigenti in materia di concessioni e autorizzazioni per gli impianti di lavorazione e deposito di prodotti petroliferi. L'esigenza, da tempo avvertita nel settore e recepita in documenti di programmazione generale, ha trovato diretta espressione nelle significative innovazioni introdotte con gli articoli 16 e 17 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, dei cui principi informativi si è tenuto conto nell'individuazione delle nuove norme regolamentari. È evidente, infatti, che le mutate condizioni del settore rendono necessario introdurre correttivi al procedimento delineato dalla legge petrolifera del 1934, tuttora vigente.

Il risultato più significativo è stato l'emanazione di un nuovo regolamento (D.P.R. 18 aprile 1994, n. 420, elaborato in adempimento anche agli obiettivi di semplificazione e maggiore efficacia dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e risultato di un'approfondita analisi condotta in collaborazione con gli altri soggetti (pubblici e privati) interessati.

Le principali innovazioni introdotte riguardano:

- la fissazione di tempi certi per l'acquisizione dei pareri di altre Amministrazioni o Enti e, dunque, la riduzione della durata di alcuni sub procedimenti, quali quello ambientale e di sicurezza. In particolare, è previsto il ricorso al silenzio assenso, nel caso di decorso dei termini;

- la fissazione di termini per la conclusione del procedimento e l'emanazione del provvedimento richiesto;

- il ricorso a nuove forme di concertazione, già previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, quali conferenze di servizi e accordi con Amministrazioni o Enti, anche in sostituzione di organi collegiali preesistenti;

- la standardizzazione e semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di concessione o autorizzazione. Per quanto di competenza, quest'aspetto è stato attuato con il decreto ministeriale del 7 febbraio 1995;

- l'individuazione con decreto ministeriale di "opere minori" per le quali il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato a preventivi pareri di altre Amministrazioni. In quest'ambito, è stato emanato il decreto ministeriale 11 gennaio 1995 [n. 15824], nel quale hanno trovato applicazione anche le semplificazioni procedurali, di autorizzazione tacita per decorso del termine e di inizio di attività a seguito di sola comunicazione da parte dei fabbricanti (allegato B del D.M. citato), istituti già introdotti e disciplinati dalle leggi dello Stato. Il decreto, cui è stato conferito un carattere prevalentemente sperimentale, è stato recentemente rivisto ed innovato, mediante l'emanazione del D.Dirett. 26 luglio 1996 [n. 16109].

A seguito degli accordi procedurali raggiunti, le altre Amministrazioni principalmente interessate (Ministeri delle Finanze, dell'Interno, dei Trasporti e della Navigazione) hanno emanato apposite Circolari esplicative ai propri organi periferici, in modo da contenere le fasi procedurali entro i termini previsti dal D.P.R. n. 420/94.

Al fine di raggiungere una corretta uniformità di azione, con la presente Circolare si portano a conoscenza di codeste Prefetture le nuove norme regolamentari e, in base ai primi positivi risultati finora osservati, si invitano le SS.LL. a adottare analoghe procedure per i procedimenti di competenza, richiamati all'articolo 12 del D.P.R. n. 420 del 1994.

In particolare, si sottolinea l'importanza di determinare tempi certi per la conclusione dei procedimenti e di introdurre ogni possibile semplificazione intermedia (riduzioni delle fasi, utilizzo di nuove forme di concertazione), anche con il ricorso all'istituto del silenzio assenso. Per quanto riguarda, inoltre, l'applicazione delle norme sulle "opere minori" sottoposte ad autorizzazione, si ricorda la necessità di esercitare le funzioni di valutazione entro i termini previsti (60 giorni), prima che l'interessato dia inizio alla realizzazione dell'opera, ferma restando la facoltà di controllare a posteriori la conformità dell'opera stessa al progetto presentato.

Si ringrazia per la fattiva collaborazione, assicurando l'assistenza degli uffici di questa Direzione (Divisione IX) per eventuali quesiti e forme di supporto richieste.

#### NOTE:

(1) Emanata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Divisione IX.